



**DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL  
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VERIDICITÀ  
SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE DAGLI STUDENTI**

## Indice

ARTICOLO 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	PAG. 3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	PAG. 3
ARTICOLO 3 AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA	PAG. 3
ARTICOLO 4 SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 38, COMMA TERZO, DELLA L. 122/2010 E S.M.I	PAG. 4
ARTICOLO 5 SANZIONE AMMINISTRATIVA PER NON OTTEMPERANZA ALLA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE	PAG. 5
ARTICOLO 6 ACCERTAMENTO E NOTIFICA	PAG. 5
ARTICOLO 7 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	PAG. 5
ARTICOLO 8 PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI	PAG. 5
ARTICOLO 9 ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE	PAG. 6
ARTICOLO 10 RATEIZZAZIONE	PAG. 6
ARTICOLO 11 OPPOSIZIONE	PAG. 6
ARTICOLO 12 RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 6
ARTICOLO 13 COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA- COMANDO REGIONALE TOSCANO	PAG. 6
ARTICOLO 14 NORMA DI RINVIO	PAG. 6

# **DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VERIDICITÀ SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE DAGLI STUDENTI**

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Il presente Disciplinare regola l'articolazione degli importi delle sanzioni amministrative stabilite dal *Regolamento aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero crediti*, le procedure di accertamento e notifica delle sanzioni conseguenti alle difformità influenti sul beneficio emerse dalla verifica delle dichiarazioni sostitutive della condizione economica-patrimoniale, il contraddittorio con i soggetti interessati, i tempi e le modalità di pagamento.
2. Le sanzioni amministrative sono accertate e comminate in applicazione della seguente normativa: Legge 689/91 *Modifiche al sistema penale*, Capo I Le sanzioni amministrative Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 *Disposizioni in materia di sanzioni amministrative*; D.P.R. 445/2000 Testo unico in materia di documentazione amministrativa: art. 75 Decadenza dei benefici, Art. 76 Norme penali; Legge 30 luglio 2010, n. 122 *l'articolo 38, comma 3 come modificato dal Decreto Semplificazioni e successiva legge di conversione del 04 aprile 2012, n. 35*; D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, *Revisione della normative di principio in materia di diritto allo studio*; art. 10 Controllo della veridicità delle dichiarazioni; *Regolamento aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero crediti*;
3. La verifica delle dichiarazioni sostitutive della condizione economica-patrimoniale è effettuata: sulla DSU ISEE, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e sulla dichiarazione sostitutiva presentata dagli studenti stranieri dell'Unione Europea;
4. Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014 e del 29/12/2015 sono stati approvati i modelli di DSU ISEE, nei quali il sottoscrittore *dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

## **ARTICOLO 2**

### **DEFINIZIONI**

1. **DSU**  
**D**ichiarazione **S**ostitutiva **U**nica, apposito modulo ove sono riportati i dati per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata. (in questo caso i benefici erogati dall'Azienda ai sensi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
2. **ISEE**  
**I**ndicatore della **S**ituazione **E**conomica **E**quivalente: si ottiene dividendo l'ISE per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'INPS);
3. **ISP**  
**I**ndicatore della **S**ituazione **P**atrimoniale;
4. **ISPE**  
**I**ndicatore della **S**ituazione **P**atrimoniale Equivalente: si ottiene dividendo l'ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda sulla base dei dati della Attestazione ISEE);
5. **Beneficio**  
Borsa di studio e/o il posto alloggio, borsa servizi, altri interventi non destinati alla generalità degli studenti, tariffa ridotta per il servizio ristorazione o altri servizi.

## **ARTICOLO 3**

### **AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA**

1. L'avvio del procedimento di verifica delle DSU ISEE, e comunque di tutte le dichiarazioni sostitutive riferite alla condizione economica, è reso noto a tutti gli studenti interessati mediante la pubblicazione di apposito comunicato sul sito aziendale e con avviso nell'area riservata di ciascun singolo studente.

2. Il termine di conclusione del procedimento di verifica è stabilito dall'atto di approvazione del campione in base alla numerosità dello stesso ed eventualmente può essere modificato con atto successivo.
3. Nessuna comunicazione personale è inoltrata ai soggetti per i quali si riscontra la conformità della dichiarazione o differenze non influenti sul beneficio.

#### **ARTICOLO 4**

##### **SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 38, COMMA TERZO, DELLA L. 122/2010 E S.M.I**

1. Nei casi in cui si accerti una discordanza fra i redditi dichiarati ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, e quanto indicato nella DSU, che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. art. 38, comma terzo, della L. 122/2010 e s.m.i.
2. L'importo della sanzione è articolato, in misura proporzionale al vantaggio economico conseguito e posto che non può superare il triplo del beneficio conseguito, così come segue:

<b>ESITI ACCERTAMENTO</b>	<b>TIPOLOGIA STUDENTE</b>	<b>IMPORTO SANZIONE</b>	
<b>DECADENZA BORSA DI STUDIO</b>	<b>IN SEDE</b>	€ 1.870,00	
	<b>PENDOLARE</b>	1° fascia (0/15.000,00)	€ 2.600,00
		2° fascia (15.000,01/23.500,00)	€ 2.180,00
	<b>FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO</b>	1° fascia (0/15.000,00)	€ 2.800,00
		2° fascia (15.000,01/23.500,00)	€ 2.250,00
	<b>FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO</b>	1° fascia (0/15.000,00)	€ 4.800,00
2° fascia (15.000,01/23.500,00)		€ 4.200,00	
<b>DECADENZA BORSA SERVIZI</b>	€ 500,00		
<b>DECADENZA TARIFFA RIDOTTA RISTORAZIONE</b>	Triplo della differenza fra la tariffa assegnata e quella spettante		
<b>DECADENZA CONTRIBUTO DISABILI</b>	solo importo monetario	€ 500,00	
	importo monetario e mensa	€ 800,00	
	importo monetario e alloggio	€ 1000,00	
	importo monetario, mensa e alloggio	€ 1.200,00	
<b>DECADENZA CONTRIBUTO STRAORDINARIO</b>	Valore contributo da € 500 a € 800	€ 500,00	
	Valore contributo da € 1.000 a € 1.500	€ 1.000,00	

3. In caso di borsa di studio e borsa servizi semestrale l'importo delle sanzioni di cui sopra è dimezzato; in caso di decadenza della tariffa ridotta l'importo della differenza fra la tariffa assegnata e quella spettante è calcolato con riferimento al numero di pasti usufruibili.
4. Tutte le sanzioni riferite alla decadenza dei benefici sono ridotte, sulla base della differenza fra limite ISEE e ISPE fissato nel bando per l'assegnazione del beneficio e ISEE e/o ISPE accertato in sede di verifica, così come segue:
  - riduzione del 50% per differenza inferiore o pari a € 2000;
  - riduzione del 35% per differenza superiore a € 2000,01 ed inferiore o pari a € 4000;
  - riduzione del 15% per differenza superiore a € 4000,01 ed inferiore o pari a € 6000.

5. In caso di componenti del nucleo familiare presenti nella stessa DSU, la sanzione è distribuita in parti uguali fra gli stessi, ma non si applica alcuna riduzione di cui al punto 4;
6. la sanzione non viene applicata nei seguenti casi:
  - a) In caso di difformità derivanti da un'errata acquisizione diretta dei dati dall'Agenzia delle Entrate per il calcolo ISEE;
  - b) Nei casi di mancata fruizione dei benefici;
  - c) Nei casi in cui la difformità accertata evidenzia solo un cambiamento della fascia di riferimento, ma si mantenga comunque il diritto al beneficio.

## **ARTICOLO 5**

### **SANZIONE AMMINISTRATIVA PER NON OTTEMPERANZA ALLA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE**

1. Nel caso in cui lo studente non ottemperi alla formale richiesta con termine perentorio, di dati o documentazioni utili al corretto ricalcolo degli indicatori, si chiude l'accertamento con la decadenza del beneficio e con l'applicazione per analogia, delle sanzioni riportate nel precedente articolo 4.

## **Articolo 6**

### **ACCERTAMENTO E NOTIFICA**

1. Il Dirigente responsabile, rilevate le discordanze influenti sul beneficio, invita l'interessato a chiarirne i motivi entro 10 giorni; in assenza di osservazioni o nel caso che le stesse non consentano il venir meno delle discordanze rilevate viene redatto il *processo verbale di accertamento* che, redatto ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 *Disposizioni in materia di sanzioni amministrative*, indica fra l'altro l'importo della sanzione in misura ridotta, di cui al successivo art. 7.
2. Il *processo verbale di accertamento* è trasmesso ai servizi competenti per la redazione degli atti di decadenza o riduzione del beneficio, con i quali viene altresì disposta l'irrogazione della sanzione.
3. Il *processo verbale di accertamento* viene notificato insieme alla decadenza/riduzione del beneficio, entro 90 giorni dalla data dell'accertamento. Questo può eventualmente anche essere notificato consegnandolo direttamente allo studente, che controfirma per ricevuta.
4. Gli atti di cui al punto 1. possono essere notificati consegnandoli direttamente allo studente, che controfirma per ricevuta.

## **ARTICOLO 7**

### **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

1. Entro 60 giorni dalla notifica del *processo verbale di accertamento* deve essere pagata la sanzione in misura ridotta corrispondente ad un terzo degli importi indicati all' art. 4, unitamente a quanto dovuto per spese postali o di notifica.
2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.
3. Entro i termini per il pagamento in misura ridotta può essere presentata istanza di rateizzazione dell'importo stesso.

## **ARTICOLO 8**

### **PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI**

1. Entro 30 giorni dalla notifica del *processo verbale di accertamento*, lo studente può eventualmente presentare uno scritto difensivo e o richiedere di essere ascoltato.
2. Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta, non si tiene conto dello scritto difensivo presentato, in quanto il pagamento ha effetto liberatorio.

**ARTICOLO 9**  
**ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE**

1. Trascorsi i 60 giorni dalla data della notifica del *processo verbale di accertamento*, esaminati gli scritti difensivi inoltrati o sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il Dirigente responsabile dispone l'ingiunzione del pagamento delle sanzioni per gli importi stabiliti all' art. 4, unitamente a quanto dovuto per spese postali o di notifica, o l'archiviazione, entro 120 giorni dal termine del pagamento della sanzione ridotta.
2. Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento. Decorso tale termine, in caso di mancato pagamento si darà corso all' esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali.
3. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione gli interessati possono richiedere il pagamento rateale della sanzione amministrativa.

**ARTICOLO 10**  
**RATEIZZAZIONE**

1. La rateizzazione di cui ai precedenti art. 7 e 9 viene concessa con le modalità di cui all'art. 14 del *Regolamento aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero crediti*.
2. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta il pagamento in una sola volta dell'importo complessivo residuo.

**ARTICOLO 11**  
**OPPOSIZIONE**

1. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione gli interessati possono presentare ricorso presso l'Autorità indicata nell'ingiunzione.

**ARTICOLO 12**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il mancato pagamento dell'intera sanzione ingiunta o di una o più rate della stessa comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta a ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 27 della L. 698/81.

**ARTICOLO 13**  
**COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA - COMANDO REGIONALE TOSCANO**

1. L'Azienda, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia delle azioni a sostegno del diritto allo studio collabora con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza al fine di rendere più incisivi i controlli sulle DSU.

**ARTICOLO 14**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento è fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.